



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 13/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Francesco Costanzo (cf: CSTFNC63S29B787E), nato a Carlentini (SR) il 29/11/1963 e residente in Gattatico (RE), via XXV Aprile n. 5, presentato con il patrocinio dell'avv. Isabella Piccinini;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Alessandra Leporatti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile in parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta emerge che le imprese individuali avviate in passato dal debitore risultano o cancellate da più di un anno o comunque non assoggettabili in concreto a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;



ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Costanzo per circa euro 305.000,00, riferibili per la maggior parte a imposte non pagate, contributi non versati e ad un mutuo bancario non restituito;

rilevato che il ricorrente è proprietario pro quota (1/4) di un fabbricato sito in Carlentini (SR), via Messina, Piano T, censito al Catasto Fabbricato del Comune di Carlentini al Foglio 73, Particella 129, Subalterno 2, ed al Foglio 73, Particella 129, Subalterno 3;

che il debitore è inoltre proprietario di un'autovettura marca FIAT PUNTO immatricolata nel 1998 targata AY903BE, che il nominando liquidatore valuterà se acquisire o meno all'attivo della procedura in considerazione del suo presumibile valore;

che il ricorrente è titolare di un conto corrente Postepay con saldo disponibile alla data del 06/07/2023 pari a euro 1.005,75;

rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.800,00, su cui gravano trattenute per pignoramenti e cessione volontaria del quinto;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente è coniugato e vive assieme alla moglie (disoccupata e priva di reddito) e ad uno dei due figli (maggiorenne ed economicamente indipendente) in un immobile di proprietà di quest'ultimo, presso il quale è ospitato gratuitamente;

che il ricorrente ha indicato in euro 1.710,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della moglie, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che lo stipendio del ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramenti e cessione volontaria del quinto;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;



rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 400,00 mensili;

ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato, ancora, che una parte consistente del complessivo indebitamento accumulato dal debitore (circa euro 150.000,00) deriva dal mancato pagamento di imposte e tasse, dal mancato versamento di contributi previdenziali e dal mancato pagamento di contravvenzioni;

rilevato, in proposito, che nel proprio ricorso il sig. Costanzo ha genericamente allegato di avere senza colpa accumulato questi debiti nel corso dell'attività di impresa svolta in passato, in ragione delle difficoltà incontrate a causa del fallimento del principale e asseritamente unico cliente;

che il requisito della meritevolezza non costituisce presupposto di ammissibilità della procedura, ma costituirà elemento di valutazione in sede di futura domanda di esdebitazione, all'esito del triennio di durata della liquidazione;

ritenuto, in termini generali e salvo prova contraria a carico della parte, che l'omesso versamento di imposte e tributi e il mancato pagamento di contravvenzioni, per di più per un così esorbitante ammontare, sia frequentemente sintomo di una condotta gravemente colpevole nella determinazione del sovraindebitamento, come tale ostativa al beneficio dell'esdebitazione;

osservato infine che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

ritenuto che l'iscrizione all'albo istituito ai sensi dell'art. 356 ccii non costituisca presupposto necessario per la nomina a liquidatore in caso di conferma dell'occ;



osservato, infatti, che tale requisito pare doversi riferire esclusivamente alle procedure maggiori (liquidazione giudiziale; concordato preventivo), posto che il secondo comma dell'art. 356 ccii consente l'iscrizione, anche in caso di mancato ottemperamento degli obblighi informativi, a chi abbia svolto in precedenza le funzioni di curatore fallimentare, commissario o liquidatore *giudiziale* ma non anche di liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento;

che non sarebbe ragionevole, ai fini dell'iscrizione all'albo, valorizzare soltanto la pregressa esperienza quale curatore o liquidatore nelle procedure maggiori e non anche, invece, quella di liquidatore nelle procedure minori;

ritenuto, pertanto, che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 356 ccii, porti a ritenere che anche il primo comma si riferisca soltanto alle procedure maggiori e che l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi sia dunque obbligatoria solo per la nomina a curatore, commissario o liquidatore nelle procedure di liquidazione giudiziale o concordato preventivo;

che tale interpretazione appare inoltre preferibile anche sotto un diverso profilo di economicità delle risorse a disposizione, tenuto conto della necessità, particolarmente marcata nelle procedure minori, di evitare inutili duplicazioni di costi che potrebbero derivare dalla nomina a liquidatore di un soggetto diverso dall'occ (ovvero dal gestore della crisi);

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Francesco Costanzo (cf: CSTFNC63S29B787E), nato a Carlentini (SR) il 29/11/1963 e residente in Gattatico (RE), via XXV Aprile n. 5;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Alessandra Leporatti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.350,00;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 21/03/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

